

N. Sent. Cont. 2006

N. 16779/06 R.G.

1790/07
1417/07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano,

XIII Sez. civile

in persona del giudice monocratico dott. Carmela Gallina

ha pronunciato - ex art.281 sexies c.p.c. - la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato
promossa da

[REDACTED]

ricorrente

contro

[REDACTED]

resistente contumace

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata .

Fra l'associazione ricorrente, nella sua qualità di titolare di una casa di accoglienza , e la resistente [REDACTED] è stato stipulato un contratto denominato "accordo di ospitalità" assimilabile al comodato in data 1.7.03 con decorrenza da tale data e scadenza all'1.5.04 relativo ad un alloggio sito in [REDACTED]

Detto accordo prevedeva la corresponsione da parte della resistente di un contributo mensile pari ad euro [REDACTED] oltre al rimborso dei costi relativi alle utenze; successivamente l'associazione resistente precisò l'ammontare del contributo in euro [REDACTED] comprensivo dei costi relativi alle utenze. La scadenza indicata è stata successivamente prorogata sino all'1.11.04 ; in data 8.10.04 è stata inviata alla resistente una comunicazione con la quale - tenuto conto della scadenza ormai prossima dell'accordo - è stata richiesta la restituzione dell'alloggio e detta comunicazione è stata riscontrata dalla controparte mediante sottoscrizione apposta in calce.

Del

A fronte di due ulteriori solleciti inviati, poichè il rilascio non è avvenuto, la ricorrente ha proposto la domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento della morosità nel pagamento del contributo concordato nonchè l'intervenuta cessazione del contratto, con conseguente condanna alla restituzione del bene.

La resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita.

Tanto premesso in fatto, deve ritenersi documentata - in virtù della produzione in giudizio del contratto denominato "accordo di ospitalità" - l'esistenza tra le parti di un accordo assimilabile al comodato di cui è, altresì, documentata l'intervenuta cessazione per decorso del termine pattuito, nonchè, l'assenza di riscontro da parte della comodataria alla richiesta di restituzione del bene. Tali risultanze documentali valgono a determinare l'obbligo di restituire l'immobile - - atteso il disposto dell'art. 1809 c.c. - essendo venuto meno il titolo contrattuale che legittimava la detenzione del bene.

Deve, pertanto, essere pronunciata la condanna della resistente [redacted] al rilascio dell'immobile libero da persone e cose. In considerazione del tempo trascorso dalla scadenza del contratto e dalla richiesta di restituzione, stimasi equo fissare quale termine per l'inizio dell'esecuzione il giorno 12 marzo 2007.

La particolare natura della controversia rende opportuno far luogo alla compensazione delle spese di lite.


La sentenza è esecutiva per legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano sezione XIII civile, in persona del giudice dott.ssa Carmela Gallina in funzione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, accertata l'intervenuta cessazione del contratto di comodato alla data del 30.6.05, condanna la resistente [redacted] alla restituzione dell'immobile sito in [redacted]
- 2) fissa per l'inizio dell'esecuzione il giorno 12 marzo 2007;
- 3) compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Milano, il 12 febbraio 2007.



Il Giudice
Dott. Carmela Gallina